Provvedimento di revoca ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990 della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) D.L 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, di servizi notarili in favore di Equitalia Giustizia SpA

CIG Z4934501AB

Ufficio: N.A.

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Struttura Competente: Legale Corporate e Istituzionale

RUP: Monica Santangelo

Partecipanti:

N.A.

Data atto: 28/02/2022

Procedure relative:

Servizi notarili in favore di Equitalia Giustizia SpA - CIG: Z4934501AB

Importo appalto: € 2800

Importo aggiudicazione: € N.A.

Aggiudicatario: N.A.

Data di pubblicazione: 01/03/2022

Data di scadenza: N.A.

Data pubblicazione stazione appaltante: 01/03/2022

Procedura scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Data inizio lavori forniture: N.A.

Data ultimazione lavori forniture: N.A.

Allegati:

DETERMINA_n._18-2022_-.pdf | 494.3 KB

Note:

N.A.

Equitalia Giustizia SpA
Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma
Tel. 06.95940376-7 www.equitaliagiustizia.it

L'Amministratore delegato

Prot. 2022-EQUIGIU-331349
Rep. N.18/2022

DETERMINA N. 18 DEL 28.02.2022
PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA

Oggetto: Provvedimento di revoca ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990 della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) D.L 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, di servizi notarili in favore di Equitalia Giustizia SpA - CIG: Z4934501AB

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
in base ai poteri conferiti con delibere del Consiglio di amministrazione del 02.12.2020 e del 18.02.2021

- vista la legge del 7 agosto 1990 n.241, che stabilisce che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza;
- visto, in particolare, l'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990 rubricato "*Revoca del provvedimento*" che dispone, al comma 1, che "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge*";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. (d'ora in poi anche Codice o Codice dei contratti), alle cui disposizioni Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Società o Stazione appaltante) è soggetta in quanto organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art. 3, comma1, lett. d) del Codice;
- visto il *Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie stipulati da Equitalia Giustizia SpA,* approvato dal Consiglio di amministrazione della Società il 26.04.2018 (d'ora in poi Regolamento);
- vista la relazione istruttoria e la richiesta del Responsabile unico del procedimento del 23.02.2022 (prot. 2022-EQUIGIU-0287149);

PREMESSO CHE:

- a seguito della sostituzione di dipendenti responsabili di talune Funzioni aziendali e della conseguente necessità di adeguare coerentemente le procure agli stessi in precedenza conferiti, con determina a contrarre e di affidamento n.120 del 10.12.2021 la Stazione appaltante disponeva di affidare al notaio dott. Mario D'Alessandro (d'ora in poi anche Professionista) l'incarico di certificare il conferimento di due procure e la revoca di un'altra e di provvedere ai conseguenti adempimenti presso la CCIAA, autorizzando contestualmente l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti;
- invero, il contratto in parola non ha a oggi avuto la minima esecuzione in quanto alcuna prestazione è stata resa dal Professionista, né il Professionista ha mai

riscontrato le richieste della Stazione appaltante di fornire idonea documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

- nel frattempo, la situazione di fatto nella quale era nata l'esigenza di conferire nell'immediato le suddette procure è significativamente cambiata in quanto, in ragione della complessiva riorganizzazione che la Società intende porre in essere nei prossimi mesi, verrà ridisegnato completamente il sistema delle deleghe e procure;
- inoltre e più in generale, al fine di adempiere agli obblighi di legge relativi ad attività di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati per previsione di legge da notai, nonché di procedere con correttezza e tempestività all'adempimento di taluni obblighi societari la Stazione appaltante, per poter efficientare tempi e costi dell'attività, intende avviare una nuova procedura al fine di assegnare il complessivo servizio a un professionista unico, contrattualizzato con tariffazione predefinita;

RITENUTO CHE:

risulta necessario e opportuno provvedere alla revoca in autotutela della determina a contrarre e di affidamento n.120 del 10.02.2021 posto che, ai sensi dell'art.21 *quinquies* della L. 241/1990, ne sussistono i presupposti in ragione di quanto segue:

- per quanto esposto in premessa la situazione di fatto esistente al momento dell'affidamento in oggetto è significativamente mutata, e rinnovata e diversa risulta essere la valutazione da parte della Stazione appaltante dei presupposti in base ai quali era stato affidato il servizio;
- il provvedimento che si intende revocare non risponde pertanto più alle esigenze della Società e sussiste quindi l'interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione di una procedura divenuta non conveniente rispetto al nuovo e diverso fabbisogno acquisitivo;
- il cambiamento della situazione di fatto non era prevedibile al momento dell'affidamento in oggetto, la cui esecuzione avrebbe dovuto esaurirsi completamente in tempi ben anteriori all'avvio della riorganizzazione aziendale;

AVUTO PRESENTE CHE:

- la revoca della determina n.120 del 10.12.2021 non comporta in alcun modo pregiudizio al Professionista il quale, come illustrato in premessa, non ha svolto prestazione alcuna per la Stazione appaltante, non ha fornito la documentazione richiesta per la stipula del contratto né ha sopportato oneri per la costituzione di garanzie o di polizze *ad hoc*;
- non essendo ancora efficace l'aggiudicazione al Professionista, non è necessario comunicare allo stesso l'avvio del procedimento di revoca;

DETERMINA

- di revocare in autotutela, per i motivi esposti in premessa e le considerazioni come sopra svolte, la determina a contrarre e di affidamento n.120 del 10.12.2021, che pertanto non è più idonea a produrre effetti ivi compresa l'autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) del D.L.16 luglio 2020 n.76 (c.d. "decreto semplificazioni"), conv. con L.11 settembre 2020 n.120 e dell'art.32, comma 8 del Codice;

- di disporre che il contenuto della presente determina venga comunicato al Professionista;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Società, nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore delegato
Paolo Bernardini
[firmato digitalmente]

Firmato digitalmente da

Paolo Bernardini
C = IT